
Policy in materia di Internal Dealing



Cronologia delle modifiche apportate

Data	Approvazione	Note
06/03/2018	CdA	Revisione integrale Policy Internal Dealing
28/09/2018	CdA	Aggiornamento Policy Internal Dealing

1. PREMESSA

1.1 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

La presente policy (di seguito anche la "**Policy**"), adottata dalla Banca Popolare di Lajatico S.c.p.a. (di seguito anche la "**Banca**") in applicazione delle disposizioni normative vigenti, disciplina gli obblighi e le modalità di comunicazione, nonché gli obblighi di comportamento, in merito alle operazioni aventi ad oggetto azioni e strumenti di debito emessi dalla Banca, strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati, compiute dai soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione (di seguito anche "**Soggetti Rilevanti**") e dalle persone a loro strettamente legate (di seguito anche "**Persone Strettamente Legate**"), come infra definite, (entrambi, di seguito anche "**Persone Rilevanti**"), nonché le procedure e le modalità di comunicazione delle medesime operazioni alla Banca, alla Consob e al mercato.

La Policy è diretta, altresì, a:

- individuare i Soggetti Rilevanti della Banca, obbligati ad effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 ("**MAR**");
- definire le modalità di comunicazione alla Banca, da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone a loro Strettamente Legate, delle informazioni relative alle operazioni su azioni, strumenti di debito, strumenti derivati o altri strumenti finanziari a questi collegati, da loro effettuate, nonché a
- definire le modalità di gestione, da parte della Banca, delle comunicazioni ricevute e di assolvimento degli obblighi di diffusione gravanti sulla medesima, individuando il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle suddette comunicazioni (di seguito "**Soggetto Preposto**", come di seguito definito).

Le disposizioni della Policy sono parte integrante della normativa aziendale e, pertanto, a tutti i Soggetti Rilevanti ne è richiesta la puntuale osservanza.

La presente Policy viene notificata per iscritto a tutte le Persone Rilevanti (*cf.* paragrafo 3.2), nonché pubblicata sull'*intranet* aziendale, e costituisce, altresì, un mezzo d'informazione e sensibilizzazione nei confronti di tali soggetti circa gli obblighi imposti dalla legge e dai regolamenti applicabili.

L'osservanza delle regole previste nella Policy, infatti, non esonera le Persone Rilevanti dall'obbligo di rispettare tutte le norme di legge o i regolamenti vigenti in materia. In particolare, la presente Policy deve essere letta congiuntamente con il Regolamento per la prevenzione e la gestione degli abusi di mercato (*Market Abuse*), nonché il Regolamento in materia di gestione delle informazioni privilegiate, adottati dalla Banca.

Rimane fermo che la Policy intende disciplinare gli obblighi di comunicazione concernenti le operazioni lecite, ossia compiute dai predetti soggetti in condizioni di parità informativa rispetto al mercato, ferma restando, quindi, l'applicazione delle norme di rango comunitario e nazionale, che prevedono l'obbligo di

astenersi dall'abuso e dalla comunicazione illecita di informazioni privilegiate, nonché dal porre in essere comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato ⁽¹⁾.

La trasparenza delle notifiche relative alle operazioni effettuate dai soggetti sopra menzionati, considerata la posizione di particolare rilievo che questi soggetti rivestono all'interno della Banca, possono costituire un elemento informativo rilevante per l'investitore e una misura preventiva contro gli abusi di mercato, in particolare l'abuso di informazioni privilegiate.

La Policy è, altresì, una componente essenziale del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi della Banca, nonché del complessivo sistema di prevenzione degli illeciti di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001 e, in particolare, del Modello Organizzativo a tal fine adottato dalla Banca, di cui costituisce parte integrante ai fini della prevenzione, in particolare, dei reati e degli illeciti amministrativi riconducibili agli abusi di mercato.

Nell'Appendice normativa viene riportato un elenco delle principali disposizioni di legge e regolamentari in tema di "operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo e direzione", che le Persone Rilevanti sono tenute a conoscere e ad osservare unitamente alla normativa interna adottata dalla Banca.

La Banca ha individuato nel Coordinatore della Segreteria Generale il **Soggetto Preposto** al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle *Managers' transaction* che, agli effetti della presente Policy Internal Dealing, svolge le funzioni, adempie agli obblighi e soggiace alle responsabilità ivi indicati e, in particolare, svolge i compiti indicati al Capitolo 3.

⁽¹⁾ Cfr. articoli 14 e 15 della MAR.

2. PERIMETRO DI APPLICAZIONE

2.1. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI RILEVANTI

Ai fini della presente Policy, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafo 1, punto 25) della MAR ⁽²⁾, sono Soggetti Rilevanti:

- a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e i Sindaci Effettivi della Banca;
- b) ciascun dirigente o dipendente della Banca che abbia regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Banca e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Banca medesima.

L'individuazione dei dirigenti o dipendenti della Banca, aventi regolare accesso alle informazioni privilegiate e detentori di poteri decisionali che possano incidere sull'evoluzione futura della Banca stessa, avviene a cura del Consiglio di Amministrazione della Banca.

L'individuazione ha luogo sulla base dei seguenti criteri:

- valutazione relativa all'accesso ad informazioni privilegiate da parte del dirigente o dipendente in relazione alle funzioni affidate;
- struttura organizzativa e sistema di deleghe e procure adottato dalla Banca;
- sussistenza in capo al dirigente o dipendente del potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sulle operazioni e/o sull'evoluzione e sulle prospettive future della Banca.

In relazione all'attuale struttura organizzativa e alle deleghe in essere, sono stati individuati quali Soggetti Rilevanti di cui al punto 1), lettera b), i membri della Direzione Generale.

Il Soggetto Preposto ha il compito di effettuare con periodicità annuale, ovvero in occasione di revisioni della struttura organizzativa della Banca, la mappatura di tali soggetti. Sulla base della mappatura, il Soggetto Preposto, con la collaborazione della Funzione Compliance, sottopone al Direttore Generale una proposta di revisione dell'elenco dei soggetti per la successiva sottoposizione al Consiglio di Amministrazione.

2.2. INDIVIDUAZIONE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI

Ai fini della presente Policy, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafo 1, punto 26) della MAR, per persona strettamente legata ad un Soggetto Rilevante si intende:

- un coniuge o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi di legge;
- i figli a carico ai sensi del diritto nazionale;
- un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione;
- una persona giuridica, trust o *partnership*:
 - le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una Persona a questi Strettamente Legata, di cui ai precedenti *bullet*;

⁽²⁾ Cfr. Appendice normativa.

- direttamente o indirettamente controllata dal Soggetto Rilevante o da una Persona a questi Strettamente Legata;
- costituita a beneficio del Soggetto Rilevante o di una Persona a questi Strettamente Legata; ovvero
- i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi del Soggetto Rilevante o di una Persona a questi Strettamente Legata.

2.3. STRUMENTI E OPERAZIONI SOGGETTI A NOTIFICA

Gli obblighi di comunicazione si applicano alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio, aventi ad oggetto **azioni e strumenti di debito emessi dalla Banca** ammessi alle negoziazioni – o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni – su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) ⁽³⁾, o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati, nonché alle operazioni ⁽⁴⁾ a questi inerenti di seguito elencate (le "**Operazioni**"), il cui ammontare raggiunga o superi la soglia di cui al successivo Capitolo 4:

- a. la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona a questi Strettamente Legata;
- b. le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona a questi Strettamente Legata, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- c. le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita ai sensi della Direttiva 2009/138/CE, in cui:
 - i. il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona a questi Strettamente Legata;
 - ii. il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
 - iii. il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento o di eseguire operazioni per tale contratto di assicurazione;
- d. l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- e. l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- f. l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- g. le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- h. l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- i. l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni *put* e opzioni *call*, e di *warrant*;

⁽³⁾ O ancora, negoziati su un sistema organizzato di negoziazione (OTF).

⁽⁴⁾ Cfr. articolo 19, paragrafo 7, della MAR e articolo 10, paragrafo 2, del Regolamento n. 522/2016.

- j. la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- k. le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i *credit default swap*;
- l. le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- m. la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- n. le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- o. le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- p. le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- q. le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- r. le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
- s. l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

Ai fini della lettera a) non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa ad ottenere una specifica facilitazione creditizia ⁽⁵⁾.

Ai fini della lettera b), le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito emessi dalla Banca o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata abbia investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo ⁽⁶⁾.

Le Operazioni soggette a notifica non includono le transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito della Banca qualora, al momento dell'operazione, sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Banca non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;

⁽⁵⁾ Cfr. articolo 19, paragrafo 7, 2° capoverso, della MAR.

⁽⁶⁾ Cfr. articolo 19, paragrafo 7, 3° capoverso, della MAR.

- b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Banca non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o
- c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o da un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e il Soggetto Rilevante o la Persona strettamente legata allo stesso non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o il portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito della Banca, e inoltre non vi sono motivi che inducano tali soggetti a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito della Banca superino le soglie di cui alle precedenti lettere a) o b).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni ⁽⁷⁾.

⁽⁷⁾ Cfr. articolo 19, paragrafo 1 *bis*, della MAR.

3. COMPITI DEI SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

3.1. OBBLIGHI DEL SOGGETTO PREPOSTO

Il Soggetto Preposto svolge le funzioni, adempie agli obblighi e soggiace alle responsabilità di seguito indicati:

- a) vigila sulla corretta applicazione della Policy;
- b) monitora il mantenimento nel corso del tempo dei requisiti di efficacia e funzionalità della Policy;
- c) riceve le informazioni trasmesse dalle Persone Rilevanti;
- d) gestisce le informazioni inviate dalle Persone Rilevanti: tale gestione comprende la conservazione, presso apposito archivio (anche predisposto in formato elettronico), della documentazione ricevuta e trasmessa, ai sensi della presente Policy;
- e) trasmette a Consob, se richiesto dalla Persona Rilevante tramite il modulo di delega di cui all'Allegato 10.2, le Operazioni soggette a notifica, nel rispetto delle tempistiche descritte nel Capitolo 4 e con le modalità riportate nell'Allegato 10.3;
- f) comunica al pubblico le Operazioni soggette a notifica, mediante loro trasmissione al Sistema per la Diffusione delle Informazioni Regolamentate ("SDIR") e pubblicazione sul sito internet della Banca in apposita sezione denominata "*Internal Dealing*", entro il 3° giorno lavorativo dalla data dell'Operazione;
- g) informa i Soggetti Rilevanti in ordine agli obblighi loro spettanti ivi compreso il loro dovere di comunicare alle persone loro strettamente legate gli adempimenti previsti dalla normativa stessa, secondo quanto previsto dal paragrafo 3.1;
- h) informa il Consiglio di Amministrazione, o in caso di urgenza il Presidente, relativamente a questioni attinenti l'attuazione della Policy di *Internal Dealing*, ove ne ravvisi l'opportunità o la necessità, anche al fine di proporre eventuali modifiche e/o integrazioni;
- i) assiste e coadiuva il Consiglio di Amministrazione della Banca nella predisposizione dell'elenco delle Persone Rilevanti e propone, qualora sia ritenuto necessario o opportuno, eventuali modifiche e/o integrazioni;
- j) tiene e conserva l'elenco delle Persone Rilevanti nell'archivio di cui alla precedente lettera d);
- k) fornisce assistenza ai Soggetti Rilevanti per l'espletamento degli obblighi di comunicazione e degli adempimenti richiesti in caso di negoziazione durante il periodo di chiusura (*cfr.* Capitolo 5);
- l) invia ai Soggetti Rilevanti comunicazione relativa all'esistenza di eventuali divieti o limitazioni al compimento da parte di tutti o alcuni dei Soggetti Rilevanti delle Operazioni di cui alla presente Policy, ai sensi del successivo Capitolo 5.

Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere a ciascun Soggetto Rilevante, anche a mezzo posta elettronica, qualsiasi informazione, chiarimento e/o integrazione, anche relativa alle Persone strettamente legate, utile e/o necessaria ai fini dell'attuazione della presente Policy. Fermi restando gli obblighi di legge, il Soggetto Rilevante, destinatario della richiesta, è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto, stesso mezzo, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. In caso di urgenza, debitamente

segnalata dal Soggetto Preposto, il termine entro il quale il Soggetto Rilevante è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto è ridotto a 2 giorni lavorativi.

Il Soggetto Preposto deve adempiere con diligenza agli obblighi di cui alla presente Policy e deve adottare le cautele necessarie ad assicurare che le informazioni e i documenti (sia su supporto cartaceo, che informatico) trattati e/o ricevuti con riferimento alle Operazioni non siano accessibili a soggetti non autorizzati.

Il Soggetto Preposto è tenuto a mantenere la massima riservatezza in merito alle comunicazioni ricevute, con assoluto divieto di:

- comunicare o diffondere con qualsiasi mezzo le informazioni sulle Operazioni, che non abbiano già formato oggetto di diffusione al pubblico, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalla presente Policy;
- compiere direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, operazioni di acquisto, vendita, o qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari della Banca, prima della diffusione di tali informazioni;
- utilizzare direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, tali informazioni per raccomandare o indurre altri ad acquistare, vendere, o compiere qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari della Banca.

Il Soggetto Preposto non potrà essere ritenuto responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa alla Consob (se a tal fine delegato) derivanti da omessa, non corretta, o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti o delle Persone a loro strettamente legate; né agli obblighi di informativa al mercato posti a carico della Banca, qualora tali inadempimenti discendano da omessa, incompleta, non corretta, o tardiva comunicazione resa da tali soggetti in violazione delle disposizioni di cui alla presente Policy.

Il Soggetto Preposto sottopone al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale un *report* annuale con indicazione delle Operazioni complessivamente comunicate da ciascuna Persona Rilevante.

Le comunicazioni al Soggetto Preposto effettuate ai sensi e per gli effetti della presente Policy devono essere inviate all'indirizzo segreteria.direzione@bplajatico.it.

3.2. COMUNICAZIONE DELLA POLICY DI INTERNAL DEALING DA PARTE DEL SOGGETTO PREPOSTO AI SOGGETTI RILEVANTI

Come previsto nel precedente paragrafo, il Soggetto Preposto comunica ai Soggetti Rilevanti l'avvenuta identificazione quale soggetto destinatario della suddetta disciplina, nonché gli obblighi e le responsabilità connesse alla loro qualifica, consegnando loro, all'atto della prima emanazione e per ogni successiva modifica, copia della presente Policy *brevi manu* o con email, accompagnata da apposita lettera di trasmissione (Allegato 10.1). La stessa procedura viene adottata dal Soggetto Rilevante per la comunicazione della Policy alle Persone a lui Strettamente Legate.

I Soggetti Rilevanti, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla consegna della Policy, accompagnata dalla lettera di trasmissione, devono inviare al Soggetto Preposto:

- la lettera di trasmissione (Allegato 10.1) compilata e sottoscritta, alla quale viene allegata la presente Policy;
- la lettera di accettazione (Allegato 10.2) compilata e sottoscritta, comprensiva della lista delle persone a loro strettamente legate, provvedendo a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di detta Lista.

Il Soggetto Preposto conserva tale documentazione nell'archivio di cui alla lettera d) del precedente paragrafo 3.1.

Allo stesso modo e con le stesse tempistiche, le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, devono riconsegnare al Soggetto Rilevante i documenti sopra elencati e quest'ultimo deve conservare la suddetta documentazione.

3.3. OBBLIGHI DELLE PERSONE RILEVANTI

Le Persone Rilevanti devono comunicare alla Banca e alla Consob, secondo i termini e le modalità indicate al Capitolo 4, le Operazioni soggette a notifica.

I Soggetti Rilevanti devono informare per iscritto le Persone a loro Strettamente Legate circa le condizioni, le modalità e i termini in base alle quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni soggette a notifica, nonché all'osservanza della presente Policy, come esplicitato nel precedente paragrafo.

Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della presente Policy da parte delle Persone Rilevanti, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico dei soggetti interessati.

4. SOGLIE E TERMINI PER LA NOTIFICA

I Soggetti Rilevanti e le Persone a loro Strettamente Legate sono tenuti a comunicare al Soggetto Preposto e alla CONSOB le Operazioni soggette a notifica effettuate, qualora l'ammontare complessivo di tali operazioni abbia raggiunto la soglia di 20.000 Euro su base annua. In particolare, l'obbligo di notifica si applica a tutte le Operazioni successive una volta che sia stato raggiunto l'importo complessivo di 20.000 euro nell'arco dell'anno civile.

Ai fini del calcolo di tale soglia, le Operazioni dei Soggetti Rilevanti e quelle delle Persone a loro Strettamente Legate non devono essere aggregate e si procede alla somma aritmetica degli importi relativi a tutte le Operazioni effettuate, senza compensazione. Per gli strumenti derivati, o altri strumenti finanziari collegati, l'importo è calcolato facendo riferimento alle azioni o strumenti di debito sottostanti.

La comunicazione dell'avvenuta Operazione soggetta a notifica deve essere effettuata dalla Persona Rilevante alla Banca (a mezzo posta elettronica, all'indirizzo: segreteria.direzione@bplajatico.it), nonché alla Consob (all'indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it o, se il mittente non è soggetto all'obbligo di avere la PEC, all'indirizzo di posta elettronica: protocollo@consob.it, specificando come destinatario l'“Ufficio Informazione Mercati” e in oggetto la dicitura: “MAR Internal Dealing”) entro 3 giorni lavorativi dalla data dell'Operazione ⁽⁸⁾, utilizzando il modello di cui all'Allegato 10.3.

La Banca rende note al pubblico le comunicazioni ricevute dalle Persone Rilevanti tempestivamente e comunque non oltre 3 giorni lavorativi dalla data dell'Operazione, tramite il sistema di diffusione delle informazioni regolamentate utilizzato e contestualmente le trasmette al meccanismo di stoccaggio autorizzato. La comunicazione ricevuta viene, altresì, tempestivamente pubblicata sul sito internet della Banca in un'apposita sezione denominata “*Internal Dealing*”.

Per consentire alla Banca di rispettare tale termine, le Persone Rilevanti si impegnano ad effettuare la comunicazione prevista nei confronti della Banca il prima possibile e comunque non oltre 1 giorno lavorativo dall'effettuazione della Operazione a mezzo posta elettronica all'indirizzo segreteria.direzione@bplajatico.it, o *brevi manu*.

In ogni caso, le Persone Rilevanti daranno preavviso telefonico dell'invio della comunicazione al seguente numero: +39 0587 640511.

A seguito della ricezione delle informazioni, il Soggetto Preposto deve fornire senza indugio alle Persone Rilevanti un messaggio email di riscontro in ordine all'avvenuto ricevimento delle comunicazioni.

Le Persone Rilevanti sono in ogni caso tenute ad accertarsi che il Soggetto Preposto abbia ricevuto la comunicazione.

Al fine di agevolare gli obblighi di comunicazione, le Operazioni effettuate dalle Persone Strettamente legate devono essere comunicate dalle stesse al relativo Soggetto Rilevante tempestivamente e comunque entro 1 giorno lavorativo dalla data dell'Operazione, affinché quest'ultimo possa poi procedere alla segnalazione dell'Operazione alla Banca e alla Consob nei termini previsti dalla normativa e dalla Policy.

⁽⁸⁾ Il riferimento è, in particolare, alla data di conferma dell'operazione, non rilevando la data di liquidazione. Si escludono dal novero dei tre giorni in questione il sabato, la domenica e ogni altro giorno festivo (inclusi i giorni festivi in cui i mercati sono aperti). Inoltre, per le operazioni effettuate nell'ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, nel caso in cui esse non derivino da un'istruzione del cliente, gli obblighi di comunicazione decorrono dal giorno in cui il cliente riceve la comunicazione da parte dell'intermediario delle operazioni stesse.

Nell'ipotesi di una molteplicità di Operazioni soggette a notifica della stessa natura (i.e. tutte Operazioni di acquisto ovvero tutte Operazioni di vendita), relative al medesimo Strumento Finanziario, eseguite lo stesso giorno di negoziazione e nella stessa Sede di Negoziazione, o al di fuori di una Sede di Negoziazione, dovrà essere riportato nella comunicazione il volume di tutte le summenzionate Operazioni come un unico dato che costituisce la somma aritmetica del volume di ciascuna Operazione soggetta a notifica. Inoltre, dovrà essere indicato il corrispondente prezzo medio ponderato per il volume delle summenzionate Operazioni. Nel compilare il Modello di Notifica, le Operazioni soggette a notifica di diversa natura (ad esempio, acquisti e vendite) non dovranno essere aggregate, né compensate tra loro.

Le Persone Rilevanti possono richiedere alla Banca, per il tramite del modulo in Allegato 10.2, di effettuare la notifica alla Consob per loro conto. Anche in questo caso, tali soggetti forniscono tempestivamente alla Banca il Modello di Notifica e comunque entro 1 giorno lavorativo dalla data dell'Operazione, in modo da consentire alla Banca stessa di adempiere nei termini agli obblighi di comunicazione all'Autorità.

L'eventuale mandato conferito alla Banca per la trasmissione, da parte di quest'ultima, delle comunicazioni alla Consob non esclude la responsabilità delle Persone Rilevanti in relazione agli obblighi su di loro gravanti. Ogni adempimento e/o obbligo inerenti al rispetto della presente Policy da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate restano, infatti, a carico di tali soggetti.

Il mandato alla Banca, inoltre, non esclude che le Persone Rilevanti possano comunque provvedere, a propria cura, alle prescritte comunicazioni alla Consob; resta in ogni caso fermo l'obbligo di segnalare alla Banca, ai fini della comunicazione al pubblico, sia l'effettuazione dell'Operazione, sia l'intenzione di adempiere autonomamente alla comunicazione nei confronti della predetta Autorità.

5. PERIODO DI CHIUSURA

Alle Persone Rilevanti è fatto divieto di compiere, anche per conto di terzi, in via diretta o indiretta, Operazioni soggette a notifica durante un periodo di 30 giorni di calendario precedenti l'annuncio dell'approvazione del progetto di bilancio o di un rapporto finanziario intermedio da parte del Consiglio di Amministrazione (c.d. periodo di chiusura, o "black out period") ⁽⁹⁾.

Il termine di 30 giorni di calendario antecedenti l'annuncio decorre dalla data della riunione del Consiglio di Amministrazione fissata per l'approvazione dei dati contabili sulla base del calendario finanziario della Banca. Il periodo di chiusura termina successivamente alla diffusione al pubblico del comunicato stampa relativo all'approvazione dei dati contabili.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca, o in caso di urgenza il Direttore Generale, si riservano la facoltà di stabilire ulteriori divieti o limitazioni al compimento di tutte o alcune Operazioni da parte di tutti o alcuni Soggetti Rilevanti anche in altri periodi dell'anno.

Alle Persone Rilevanti è consentito effettuare Operazioni, per conto proprio o per conto di terzi, nel corso del periodo di chiusura, nei seguenti casi:

- a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongono la vendita immediata di strumenti finanziari della Banca ⁽¹⁰⁾; o
- b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso di Operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti a ricevere azioni, a condizione che le caratteristiche, la natura, i tempi dell'Operazione siano stati determinati, programmati e organizzati con ragionevole anticipo rispetto all'inizio del periodo di chiusura e pertanto l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non sia soggetto a variazioni ⁽¹¹⁾.

⁽⁹⁾ La previsione si applica anche in caso di pubblicazione di dati preliminari.

⁽¹⁰⁾ Il soggetto dovrebbe essere autorizzato soltanto per ottenere le risorse finanziarie necessarie quando lo stesso «*debba adempiere un impegno finanziario, come nel caso di una richiesta giuridicamente opponibile, compresa l'ordinanza di un tribunale, e a condizione che non possa ragionevolmente adempiere l'impegno senza vendere le azioni in questione*», oppure qualora «*si trovi in una situazione posta in essere prima dell'inizio del periodo di chiusura (ad esempio nel caso di obblighi fiscali) e debba pagare a terzi un importo che non è in grado di finanziare, del tutto o in parte, se non vendendo le azioni*» della Banca (cfr. Regolamento n. 522/2016, considerando 23 e articolo 8).

⁽¹¹⁾ Ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento n. 522/2016, la Società «*ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l'emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:*

a) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- i) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;*
- ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;*

b) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti

Il Soggetto Rilevante (anche per conto della Persona a lui Strettamente Legata) è tenuto a richiedere, alla Segreteria Direzione (segreteria.direzione@bplajatico.it), tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente i propri strumenti finanziari.

Ai fini dell'autorizzazione alla vendita immediata degli strumenti finanziari, viene effettuata una valutazione caso per caso e può essere concessa soltanto qualora le circostanze di tali Operazioni possano essere considerate eccezionali.

La richiesta scritta contiene una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione circa il carattere di eccezionalità delle circostanze venute in rilievo per cui l'operazione prospettata è l'unico modo ragionevole per ottenere l'importo necessario e che la stessa non possa essere effettuata in altro momento, se non durante il periodo di chiusura.

Il processo di autorizzazione è suddiviso in due fasi, la Fase Istruttoria e la Fase Autorizzativa.

Fase Istruttoria:

La Funzione di Compliance avvia la Fase Istruttoria, che avrà una durata massima di 3 giorni lavorativi dal momento della ricezione della richiesta. Nell'ambito dell'analisi, potranno eventualmente essere richiesti ulteriori documenti integrativi a supporto della stessa.

Una volta conclusa la raccolta delle informazioni e verificata completezza delle stesse, provvede alla trasmissione alla Funzione di Compliance per la fase Autorizzativa al completamento del processo.

finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;

c) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;*
- ii) la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile;*
- iii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dall'emittente;*

d) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell'emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;*
- ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;*
- iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;*

e) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;

f) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita».

Fase Autorizzativa:

La Fase Autorizzativa avrà una durata massima di 3 giorni lavorativi, fatto salvo sia necessario definire una diversa data, della quale dovrà essere data immediata comunicazione al Soggetto Rilevante.

Le circostanze sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili alla Persona Rilevante ed esulano dal suo controllo.

Nell'esaminare le circostanze riportate nella richiesta scritta, viene preso in considerazione in particolare se il Soggetto i) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa, ovvero ii) deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del periodo di *black-out* che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale Soggetto non può ragionevolmente adempiere ad un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.

Il Direttore Generale, verificato la sussistenza dei requisiti necessari, provvederà a rilasciare l'autorizzazione dandone notifica al Soggetto Rilevante, avvalendosi della collaborazione della Segreteria Generale. Le predette valutazioni non sollevano il Soggetto Rilevante richiedente l'autorizzazione dalle responsabilità in merito:

- alla veridicità delle dichiarazioni relative al sussistere delle circostanze eccezionali che giustificano la richiesta stessa;
- agli obblighi derivati dal regime di *market abuse*; in particolare, non fanno venire meno le responsabilità dei Soggetti Rilevanti derivanti dal compimento o dal tentativo di compimento di operazioni rilevanti per gli illeciti di *insider trading* e manipolazione del mercato.

Una volta autorizzata la richiesta, l'ordine deve essere immesso sul mercato di trattazione (attualmente Hi-Mtf) al prezzo minimo consentito e per la validità massima ammessa dalle regole di funzionamento del mercato stesso. Scaduto il suddetto termine per effettuare l'operazione, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione.

I componenti della Direzione Generale sottopongono eventuali richieste di autorizzazione che li riguardano direttamente al Consiglio di Amministrazione della Banca.

Il Direttore Generale riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito all'esito delle valutazioni svolte in occasione della prima riunione utile.

6 TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate saranno oggetto di trattamento nei termini e ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla presente Policy e dalla normativa in materia di Internal Dealing.

Il conferimento dei dati da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone ad essi Strettamente Legate è obbligatorio per potere assolvere agli obblighi di legge. I dati così comunicati saranno conservati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati ricevuti.

Titolare del trattamento è la Banca Popolare di Lajatico S.c.p.a., con sede legale in via Guelfo Guelfi, n. 2, Lajatico. Il *Data Protection Officer* è Cassa Centrale Banca, con referente Marco Berlanda.

Con la consegna al Soggetto Preposto dell'attestato di ricevuta della presente Policy si reputa validamente prestato il consenso ai sensi e per i fini della normativa in materia di protezione dei dati personali e in particolare del Regolamento (UE) n. 679/2016.

7 INOSSERVANZA DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO

L'inosservanza delle disposizioni della presente Policy può comportare l'applicazione di sanzioni.

Ferme restando le sanzioni prescritte dalla normativa applicabile in materia di abusi di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, le disposizioni della Policy sono parte integrante delle obbligazioni assunte dai Soggetti Rilevanti.

Qualora i Soggetti Rilevanti siano dipendenti della Banca, essi sono passibili dei provvedimenti disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro loro applicabile ⁽¹²⁾.

In caso di inosservanza della Policy da parte di componenti degli organi sociali della Banca, potrà essere intrapresa ogni opportuna iniziativa consentita dalla vigente normativa, ivi inclusa la proposta all'Assemblea dei soci di revoca per giusta causa.

Segnalazioni in merito ad ogni sospetto di violazione della normativa vigente in tema di internal dealing, o della presente Policy, possono essere effettuate da ogni dipendente o collaboratore della Banca all'Organismo di Vigilanza previsto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto Legislativo n. 231/2001, nel rispetto dei diritti fondamentali del segnalante ed eventualmente anche della persona segnalata, come indicato dal Modello Organizzativo e di Gestione 231/2001 e dalla Policy in materia di *Whistleblowing*. Eventuali segnalazioni possono essere effettuate anche direttamente alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB).

La Banca si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi, nei modi e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nei confronti dei Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Legate, per ogni danno e/o responsabilità che possa ad essa derivare da comportamenti posti in essere in violazione della Policy, o della disciplina applicabile.

È esclusa ogni responsabilità della Banca per il mancato, incompleto o intempestivo assolvimento da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone a loro strettamente legate degli obblighi informativi e comportamentali loro imposti dalla vigente normativa e dalla presente Policy.

8 CONTROLLI E AGGIORNAMENTI ALLA POLICY

L'attività periodica di verifica circa la corretta applicazione della presente Policy da parte delle Persone Rilevanti e della Banca è demandata agli organi di vigilanza e controllo della Banca medesima, ciascuno dei quali effettuerà le verifiche di propria competenza.

La Funzione di Compliance monitora le disposizioni normative e regolamentari in tema di internal dealing, al fine di proporre le modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie o opportune alla presente Policy e ai relativi allegati. In ogni caso, la Funzione di Compliance verifica con periodicità almeno biennale la conformità della Policy alla normativa tempo per tempo vigente.

⁽¹²⁾ Tale previsione si applica anche nel caso in cui dipendente della Banca sia la Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante.

9 APPENDICE - RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI

Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 596 del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (Regolamento n. 596/2014).

Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015, che integra il Regolamento n. 596/2014 per quanto riguarda, tra l'altro, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (Regolamento n. 522/2016).

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione (Regolamento n. 523/2016).

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (TUF), e successive modificazioni ⁽¹³⁾.

Regolamento recante norme di attuazione del TUF in materia di emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 24 maggio 1999 (Regolamento Emittenti) e successive modificazioni (Parte III, Titolo VII, Capo II).

Comunicazione Consob n. 0061330 del 1° luglio 2016 in tema di modalità di comunicazione alla Consob delle informazioni richieste dal Regolamento n. 596/2014.

Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (decreto legislativo n. 231/2001).

⁽¹³⁾ I citati Regolamenti comunitari sono direttamente applicabili in tutta l'Unione Europea e si inseriscono nel contesto delle previgenti disposizioni normative (di fonte legislativa o regolamentare) contenute negli ordinamenti nazionali, anche se non formalmente adeguate o modificate.

10 ALLEGATI

10.1 LETTERA DI TRASMISSIONE

[su carta intestata della Banca se trasmesso dal Soggetto Preposto ai Soggetti Rilevanti Internal Dealing]

Egregio Sig. [●]

Oggetto: Trasmissione della procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di internal dealing

Con la presente Le comunichiamo che in data [●] è stata adottata da Banca Popolare di Lajatico S.c.p.a. (di seguito, la "**Banca**") la "Policy in materia di Internal Dealing" (di seguito anche la "**Policy**") in attuazione della disciplina contenuta nell'articolo 19 del Regolamento (UE) del 16 aprile 2014, n. 596 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato (di seguito "**MAR**"), integrato dagli articoli 7 e seguenti del Regolamento delegato (UE) del 17 dicembre 2015, n. 522 della Commissione e dal Regolamento di esecuzione (UE) del 10 marzo 2016, n. 523 della Commissione.

La Policy Internal Dealing disciplina gli obblighi e le modalità di comunicazione, nonché gli obblighi di comportamento, riguardo alle operazioni su strumenti finanziari emessi dalla Banca compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone a loro Strettamente Legate (entrambi, "**Persone Rilevanti**"). Al riguardo, La informiamo che il Suo nominativo è stato inserito, a far tempo dalla presente comunicazione nell'elenco delle Persone Rilevanti tenuto ai sensi della Policy.

Come stabilito dal paragrafo 1.1 della Policy, il Soggetto Preposto alla tenuta della Lista delle Persone Rilevanti è il Coordinatore della Segreteria Generale.

Per gli aspetti operativi, conseguenti a tale iscrizione, La invitiamo a prendere visione della Policy Internal Dealing allegata alla presente comunicazione. Le ricordiamo, inoltre, che l'abuso e la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e/o amministrativa.

Ai fini di accettazione e presa d'atto della suddetta Policy, La preghiamo di riconsegnare *brevi manu* copia della presente comunicazione debitamente sottoscritta, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal suo ricevimento.

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali e in particolare del Regolamento (UE) n. 679/2016, i dati personali da Lei forniti in applicazione della Policy sono raccolti e trattati dalla Banca Popolare di Lajatico S.c.p.a., con sede legale in Lajatico, via Guelfo Guelfi n. 2, in qualità di titolare del trattamento, in adempimento degli obblighi di legge in materia di internal dealing, per il tempo strettamente necessario ed ai soli fini indicati dalla normativa comunitaria e nazionale applicabile in materia di internal dealing.

Luogo e Data

Banca Popolare di Lajatico S.c.p.a. / Nominativo del Soggetto Rilevante Internal Dealing

[•]

(in qualità di Soggetto Preposto/Soggetto Rilevante Internal Dealing)

Allegati:

- copia della Policy Internal Dealing da conservare a cura del Soggetto Rilevante Internal Dealing/Persona strettamente legata al Soggetto Rilevante Internal Dealing.

Per ricevuta ed integrale accettazione:

[•]

(in qualità di Soggetto Rilevante Internal Dealing/Persona Strettamente legata al Soggetto Rilevante Internal Dealing)

Luogo e Data

(Firma)

10.2 LETTERA DI ACCETTAZIONE

Il sottoscritto/La sottoscritta _____

- preso atto di essere stato/a inserito/a nella Lista delle Persone Rilevanti di cui alla Policy Internal Dealing a norma delle disposizioni contenute nella MAR, nel Regolamento (UE) n. 522/2016 e nel Regolamento (UE) n. 523/2016;
- attestando di aver ricevuto copia della Policy Internal Dealing e di averne letto e compreso le disposizioni;
- consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dalla Policy Internal Dealing e dalle sopra richiamate disposizioni di legge e di regolamento, nonché delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi;

TUTTO CIÒ PREMESSO

(i) dichiara di conoscere e accettare le disposizioni della Policy Internal Dealing e di impegnarsi, per quanto di propria competenza, alla osservanza delle stesse;

(ii) indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Policy Internal Dealing: n. tel. _____, n. fax _____ e indirizzo email _____;

(iii) indica, in quanto Soggetto Rilevante Internal Dealing, i nominativi delle Persone a lui Strettamente Legate, come individuate ai sensi della Policy Internal Dealing, riportati nella Lista delle "Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante Internal Dealing", allegata alla presente Lettera di Accettazione; *[previsione per i Soggetti Rilevanti]*

(iv) si impegna a comunicare al Soggetto Preposto tutte le Operazioni compiute dal sottoscritto in qualità di Soggetto Rilevante Internal Dealing, nonché dalle Persone Strettamente Legate con le modalità e nei termini di cui al Capitolo 4 della Policy, a pena di irricevibilità della comunicazione con conseguente esonero della Banca da ogni e qualunque responsabilità e obbligo di comunicazione al pubblico e alla Consob ai sensi del Capitolo 3; *[previsione per i Soggetti Rilevanti]*

(v) si impegna a comunicare al Soggetto Rilevante tutte le Operazioni compiute dal sottoscritto in qualità di Persona Strettamente Legata con le modalità e nei termini di cui al Capitolo 4 della Policy, a pena di irricevibilità della comunicazione con conseguente esonero della Banca da ogni e qualunque responsabilità e obbligo di comunicazione al pubblico e alla Consob ai sensi del Capitolo 3; *[previsione per le Persone Strettamente Legate]*

(*barrare in caso di delega alla Banca*) per proprio conto e per conto delle Persone strettamente legate al sottoscritto in qualità di Soggetto Rilevante Internal Dealing e sotto la propria esclusiva responsabilità, incarica la Banca di effettuare tutte le comunicazioni obbligatorie alla Consob nei termini e con le modalità di cui alla Procedura Internal Dealing in relazione a tutte le Operazioni compiute dal sottoscritto quale Soggetto Rilevante Internal Dealing, nonché dalle Persone a lui Strettamente Legate.

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali e in particolare del Regolamento (UE) n. 679/2016 ("Regolamento"), prendo altresì atto che i dati personali da me forniti in applicazione della Policy sono raccolti e trattati dalla Banca Popolare di Lajatico S.c.p.a., con sede legale in Lajatico, via Guelfo Guelfi n. 2, in qualità di titolare del trattamento, in adempimento degli obblighi di legge in materia di internal dealing, per il tempo strettamente necessario ed ai soli fini indicati dalla normativa comunitaria e nazionale applicabile in materia di internal dealing.

Sono consapevole, salvi i limiti derivanti dalla natura obbligatoria del conferimento dei dati personali, dei diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento, ivi incluso il diritto di richiedere la rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione dei dati personali.

[Luogo e Data]

(Firma)

Allegati:

1) elenco delle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante Internal Dealing (da compilare solo a cura del Soggetto Rilevante Internal Dealing).

Elenco delle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante Internal Dealing

Nominativi delle "Persone Strettamente Legate" ai Soggetti Rilevanti Internal Dealing come individuate ai sensi della Procedura Internal Dealing.

Nome e Cognome	Luogo e Data di Nascita	Codice Fiscale	Natura del legame
Ragione Sociale	Sede	Partita Iva	Ruolo ricoperto

NOTA:

Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti Internal Dealing:

- un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- i figli a carico ai sensi del diritto nazionale;
- i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'Operazione in questione;
- persona giuridica, trust o *partnership*:

- i. le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante Internal Dealing o da una Persona Strettamente Legata rientrante nelle categorie di cui alle precedenti lettere a), b) e c), o
- ii. direttamente o indirettamente controllati da un Soggetto Rilevante Internal Dealing o da uno di detti soggetti, di cui alle precedenti lettere a), b) e c), o
- iii. costituiti a beneficio del Soggetto Rilevante Internal Dealing o di uno di detti soggetti, di cui alle precedenti lettere a), b) e c), ovvero
- iv. i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi del Soggetto Rilevante Internal Dealing o di uno di detti soggetti, di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

10.3 MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE CHE ESERCITANO FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE E DA PERSONE A LORO STRETTAMENTE ASSOCIATE

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	[Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente associate, — indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; — nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]
b)	Notifica iniziale/modifica	[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	[Nome completo dell'entità.]
b)	LEI	[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	[— Indicare la natura dello strumento: — un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; — una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. — Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]
b)	Natura dell'operazione	[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522

		<p>(¹) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</p> <p>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</p>				
c)	Prezzo/i e volume/i	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Prezzo</th> <th style="width: 50%;">Volume</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>	Prezzo	Volume		
Prezzo	Volume					
d)	Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo	<p>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e — sono effettuate nello stesso luogo; <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p> <p>[Informazioni sui prezzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di</p>				

		regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]
e)	Data dell'operazione	[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]
f)	Luogo dell'operazione	[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]

(¹) Regolamento n. 522, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica.